

N. 239/EL-307/283/2018 PR



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

Ex DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Ex DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTO l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non



superiore a quattro anni";

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto n. 239/EL-307/283/2018 del 8 gennaio 2019, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto di interconnessione misto aereo-cavo interrato a 150 kV "Sorrento – Vico Equense - Agerola – Lettere" e delle opere connesse, nei comuni di Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Vico Equense, Agerola, Pimonte, Gragnano, Casola di Napoli, Lettere, Sant'Antonio Abate e Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e di Positano in provincia di Salerno, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

VISTO altresì il Decreto dell'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, n. 139 dell'1 giugno 2017, con il quale le suddette opere hanno ricevuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, comprensivo del parere di Valutazione di Incidenza, con prescrizioni e raccomandazioni;

VISTA l'istanza prot. n. 95513 del 21 settembre 2023, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare i lavori entro il termine di cinque anni previsto dal punto 6 dell'art. 4 del predetto decreto n. 239/EL-307/283/2018 del 8 gennaio 2019, ha chiesto a questa Amministrazione, per conto di Terna S.p.A., giusta procura del Notaio dott. Marco De Luca in Roma, Rep. n. 46574 Raccolta n. 27046 del 30.09.2021 registrata a Roma il 12.10.2021 al numero 24044 serie 1T, il rilascio in proprio favore di una proroga di 4 anni, decorrenti dal 8 gennaio 2024, dell'efficacia del Decreto Interministeriale 239/EL-307/283/2018 del 8 gennaio 2019, dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ex art.



13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), l. 34/2022, del vincolo preordinato all'esproprio, della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del termine di ultimazione dei lavori, in esso previsti;

CONSIDERATO che, con la suddetta istanza, la Società ha altresì chiesto all'ex Direzione Generale Valutazione ambientali- Dipartimento Sviluppo Sostenibile di questo Ministero il rilascio in proprio favore di una proroga di 5 anni, decorrenti dal 28 febbraio 2024, della validità del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale e della Valutazione di Incidenza, di cui al D.M. 139 del 1 giugno 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28 febbraio 2019;

CONSIDERATO che, nella suddetta istanza, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che:

- i lavori di realizzazione dell'opera nel suo complesso non sono stati ancora completati;
- le attività di asservimento bonario in luogo di esproprio hanno comportato una tempistica più elevata a causa della natura dei luoghi;
- la peculiarità dei siti, zone montane difficilmente raggiungibili, ha determinato tempistiche lunghe per le attività di accesso alle aree per lo svolgimento di attività di indagine e studi di dettaglio;
- le fasi di progettazione esecutiva e realizzativa negli anni 2020, 2021 e 2022 hanno risentito delle condizioni di criticità legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno reso particolarmente impattanti le tempistiche delle attività amministrative relative ai permessi e nulla osta da acquisire e la gestione dei cantieri per la realizzazione delle opere;
- l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, indicato dal Decreto n. 139 del 1 giugno 2017 per le condizioni ambientali ante operam A6-A7-A8-A9-A10, ha decretato l'ottemperanza completa in data 18 maggio 2023 a seguito di una lunga e articolata interlocuzione;
- gli studi di dettaglio eseguiti in fase di progettazione esecutiva hanno evidenziato la necessità di apportare migliorie/ottimizzazioni ai tracciati degli interventi, con conseguente dilatazione delle tempistiche per l'ottenimento delle dovute autorizzazioni, determinando la necessità di dover presentare le Varianti Non Localizzative (VNL) di seguito elencate:
 - VNL elettrodotto aereo 150 kV "Sorrento-Vico Equense" – SV02;



- VNL nel comune di Sant'Agnello – cavo C05;
 - VNL tra il comune di Sant'Agnello e Piano di Sorrento - VNL cavo C02;
 - VNL nel comune di Piano di Sorrento - VNL cavo C04;
 - VNL elettrodotto aereo 150 kV “Vico Equense-Agerola”: VAL01, VAL06-VAL07, VAL27, VAL28-VAL36;
 - VNL elettrodotto aereo 150 kV “Agerola-Lettere”: VAL39; VAL50;
- Rispetto alle varianti non localizzative succitate è stata richiesta una valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del Dlgs 152/2006 al fine di verificare la necessità di un'ulteriore procedura di verifica ambientale, in riferimento alla quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – Divisione V – procedure di valutazione VIA VAS dell'ex Ministero della Transizione Ecologica ha valutato che le modifiche progettuali apportate, rispetto alla configurazione progettuale già valutata, non comportano potenziali impatti ambientali significativi e negativi e di conseguenza ha escluso, con nota prot. n. 55672 del 6 maggio 2022, la necessità di effettuare ulteriori verifiche ambientali.

PRESO ATTO che i lavori di ultimazione dell'opera non potranno quindi essere completati, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui al punto 6 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL-307/283/2018 del 8 gennaio 2019;

PRESO ATTO altresì della nota prot. n. 2369 del 9 gennaio 2024, con la quale la Società ha comunicato che comunica che, a partire dal giorno 8 gennaio 2024, in attesa di emissione della proroga della validità della pubblica utilità, del vincolo preordinato all'esproprio, del termine di ultimazione lavori e della proroga della Compatibilità ambientale, sono sospese tutte le attività di realizzazione relative alle opere in oggetto e si procederà con le attività residuali di messa in sicurezza delle aree di cantiere;

VISTO il D.M. 128 del 23 aprile 2024, con il quale l'Ex Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, ha prorogato di ulteriori 5 anni, fino al 28 febbraio 2029, i termini della validità del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale e della Valutazione di Incidenza, di cui al D.M. 139 del 1 giugno 2017;



CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta;

DECRETA

Articolo 1

1. Il termine relativo all'efficacia del Decreto Interministeriale n. 239/EL-307/283/2018 del 8 gennaio 2019 è prorogato di anni 4 (quattro), decorrenti dal 8 gennaio 2024.
2. Sono prorogati di anni 4 (quattro), decorrenti dal 8 gennaio 2024, il termine di ultimazione dei lavori, previsto dal punto 6 dell'art. 4 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-307/283/2018 del 8 gennaio 2019, nonché i termini dell'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), L. 34/2022, del vincolo preordinato all'esproprio e della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-307/283/2018 del 8 gennaio 2019.
3. Sono altresì prorogati di anni 5 (cinque), fino al 28 febbraio 2029, i termini della validità del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale e della Valutazione di Incidenza, di cui al D.M. 139 del 1 giugno 2017.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
Ex INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
Ex VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)

